


N.  
N.  
N.  
N.

R.G. notizie di reato  
R. G. dibattimento  
Reg. Esecuzione  
Campione Penale

Sentenza N.

del 22/02/2010



## SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Depositata in Cancelleria  
oggi

IL CANCELLIERE

Notificato estratto  
contumaciale addi

IL CANCELLIERE

li  
fatta scheda

IL CANCELLIERE

Passata in giudicato  
addi

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nel procedimento penale CONTRO:

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ res. a \_\_\_\_\_  
ivi elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p.

difeso dall'avv. Salvatore Bottiglieri del Foro di Genova, di fiducia;

**LIBERO CONTUMACE**

### IMPUTATO

del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1 bis codice della strada perché, essendo in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti di tipo cannabinoide, conduceva il motociclo \_\_\_\_\_, di sua proprietà, con il quale provocava un incidente stradale (collidendo contro l'autovettura \_\_\_\_\_);

in Genova il \_\_\_\_\_

### CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'incidente stradale, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda. Sospensione patente di guida per mesi 8. Confisca del mezzo

Il difensore dell'imputato chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del \_\_\_\_\_, regolarmente notificato, il Pubblico Ministero ha disposto che \_\_\_\_\_ fosse tratto a giudizio per rispondere del reato indicato in rubrica.

Alla prima udienza, tenutasi il \_\_\_\_\_ l'imputato non si è presentato senza addurre impedimento alcuno e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.

Nel corso del giudizio è stato sentito l'ufficiale di PG \_\_\_\_\_ appartenente alla Sezione di Polizia Municipale di \_\_\_\_\_), che ha deposto in relazione all'incidente stradale che ha visto coinvolto l'odierno imputato. Quest'ultimo, il cui esame è stato richiesto dal PM, non si è presentato e la difesa ha quindi chiesto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso, ex art. 350 c.p.p., alla Polizia Municipale, due giorni dopo l'incidente, richiesta che è stata respinta con ordinanza alla cui motivazione si rimanda.

Terminata l'istruttoria dibattimentale le parti hanno formulato le rispettive conclusioni e questo Giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione, dando lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo quanto appreso dalla deposizione dell'unico teste, \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ nella mattinata del \_\_\_\_\_ stava percorrendo \_\_\_\_\_ a bordo del proprio motociclo \_\_\_\_\_ in direzione Ponente, quando all'altezza di \_\_\_\_\_, nella corsia di sorpasso, tamponava nella parte posteriore sinistra l'autovettura che lo precedeva.

Caduto a terra, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Martino e, come previsto dal Codice della Strada, gli ufficiali della Polizia Municipale, che si erano recati sul luogo dell'incidente, chiedevano ai sanitari dell'Ospedale di eseguire esami tossicologici per accertare se il \_\_\_\_\_ avesse assunto alcolici ovvero sostanze stupefacenti o psicotrope. L'imputato è risultato positivo ai cannabinoidi, sicché gli è stata contestata la violazione dell'art. 187, commi 1 e 1 bis c.d.s. (il referto è stato prodotto dal PM all'udienza del \_\_\_\_\_).

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, sulla base di quanto appreso dal teste \_\_\_\_\_ e di quanto risulta agli atti, ritiene questo Giudice che il \_\_\_\_\_ debba essere mandato assolto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.

L'art. 187 c.d.s, infatti, punisce "*chiunque guida in stato di alterazione psicofisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope*". Perché la fattispecie in parola possa ritenersi integrata, pertanto, non basta che una persona si ponga alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, ma è necessario anche che, in conseguenza di tale assunzione, quella persona si trovi "*in stato di alterazione psicofisica*".

Nella fattispecie in esame, però, non risulta provato né lo stato di alterazione psico-fisica, né che l'odierno imputato abbia assunto sostanze stupefacenti poco tempo prima di essersi posto alla guida del suo motociclo.

Si osserva in proposito:

- in primo luogo, che non si è potuto accertare se gli esami eseguiti avessero avuto per oggetto il sangue o le urine;
- in secondo luogo, che il referto presente in atti costituisce un mero screening di positività o negatività all'uso delle sostanze alcoliche o stupefacenti, che necessiterebbe di più approfonditi accertamenti al fine di poter comprendere quando sia avvenuta l'assunzione della sostanza risultata presente, di quale tipo di sostanza si tratti e in quale quantità sia stata assunta;
- infine, che, qualora si trattasse di esame delle urine, i metaboliti relativi ai cannabinoidi potrebbero risultare presenti anche se l'assunzione fosse avvenuta molte ore prima del prelievo, con conseguente completo esaurimento degli effetti psicofisici al momento del fatto.

Gli accertamenti clinici, pertanto, non sono da se soli sufficienti a provare la sussistenza dello stato di alterazione, che deve essere desunto da ulteriori elementi, sia di tipo scientifico, come sopra evidenziato, che di tipo sintomatico (ad esempio le concrete condizioni fisiche del conducente come verificate dai medici o dagli u.p.g. intervenuti sul posto).

Nel caso in esame, invece, non si è potuto accertare se il \_\_\_\_\_ subito dopo l'incidente fosse confuso, assente o particolarmente agitato, né l'ipotizzato stato di alterazione può essere desunto dalle modalità del tamponamento.

Non è possibile, infatti, sapere in quale condizioni si trovasse il \_\_\_\_\_ al momento del ricovero al Pronto Soccorso, in quanto non è presente in atti il referto con cui i sanitari solitamente indicano lo stato di coscienza e/o lucidità del paziente. L'agente di Polizia Municipale, inoltre, ha riferito di essersi recato sul luogo dell'incidente quando il \_\_\_\_\_ era già stato trasportato all'ospedale e la dinamica descritta dallo stesso teste, sulla base dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni di un testimone e del conducente della vettura tamponata, non appare particolarmente significativa. Secondo quanto riferito, infatti, l'odierno imputato avrebbe tamponato l'autovettura che lo precedeva dopo aver cercato di fermare il proprio motociclo e ciò risulterebbe provato dai segni di frenata riscontrati sull'asfalto dall'agente di PG. Il fatto che sia stata urtata la parte posteriore sinistra del veicolo, inoltre, appare compatibile con una manovra di sorpasso o comunque con un tentativo di evitare l'ostacolo che si trovava davanti al conducente.

Potrebbe a questo punto essere imputata al \_\_\_\_\_ una certa imprudenza o forse una velocità eccessiva, ma la ricostruzione del fatto non evidenzia una condotta di guida tale da essere necessaria conseguenza di uno stato di alterazione psicofisica dovuto ad assunzione di sostanze stupefacenti. Alla luce di quanto ora esposto deve mandarsi assolto l'odierno imputato perché il fatto non sussiste.

Il motociclo , sottoposto a sequestro preventivo in data \_\_\_\_\_ , deve essere restituito all'avente diritto ex art. 323, comma 1 c.p.p.

P.Q.M.

### **Il Tribunale in composizione monocratica**

Visto l'art. 530 commi 1 e 2 c.p.p.


ASSOLVE

dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 323 co. 1 c.p.p. ordina l'immediata restituzione all'avente diritto del veicolo

Genova 22.2.2010

IL CANCELLIERE C1  
Patrizia [firma]



Il Giudice  
Dott.ssa Lucia Vignale [firma]

Minuta redatta dall'uditore giudiziario Dott.ssa Daniela Pischetola